

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
DAL 1.09.2019 AL 31.08.2024**

INDICE

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del servizio in concessione
- Art. 2 Durata dell'affidamento
- Art. 3 Prezzo a base d'asta e valore complessivo stimato del servizio in concessione
- Art. 4 Modalità di presentazione dell'offerta e procedura di aggiudicazione
- Art. 5 Revisione prezzi
- Art. 6 Subconcessione

TITOLO II - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO

- Art. 7 Deposito cauzionale
- Art. 8 Assicurazioni
- Art. 9 Spese e tasse
- Art. 10 Licenze e autorizzazioni
- Art. 11 Oneri a carico dell'amministrazione comunale

TITOLO III - CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO

- Art. 12 Corrispettivi e compensi spettanti alla ditta
- Art. 13 Contenzioso con l'utenza

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI AFFIDAMENTO

- Art. 14 Consegna dei locali dell'asilo nido
- Art. 15 Manutenzione ordinaria
- Art. 16 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature
- Art. 17 Fornitura materiali e attrezzature

TITOLO V - ALTRI ONERI

- Art. 18 Servizio di refezione
- Art. 19 Servizio di pulizia e riordino dei locali
- Art. 20 Smaltimento rifiuti
- Art. 21 Derattizzazione e disinfestazione
- Art. 22 Relazione sull'andamento del servizio

TITOLO VI NORME CONCERNENTI IL PERSONALE

- Art. 23 Personale in servizio
- Art. 24 Consistenza dell'organico
- Art. 25 Clausola di salvaguardia sociale
- Art. 25 bis –Comando del personale comunale presso il concessionario
- Art. 26 Personale educativo
- Art. 27 Altro personale
- Art. 28 Norme di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

TITOLO VII DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- Art. 29 Gestione del servizio
- Art. 30 Finalità del servizio
- Art. 31 Organizzazione e funzionamento del servizio
- Art. 32 Modalità operative
- Art. 33 Carta dei servizi - Comitato di gestione
- Art. 34 Iscrizioni
- Art. 35 Servizi aggiuntivi
- Art. 36 Interruzione del servizio

TITOLO VIII LINEE ED INDIRIZZI A CARATTERE PEDAGOGICO/EDUCATIVO

- Art. 37 Progetto educativo
- Art. 38 Orientamento per l'elaborazione del progetto
- Art. 39 I rapporti con le famiglie
- Art. 40 Trattamento dei dati personali

TITOLO IX CONTROLLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

- Art. 41 Verifica qualità di gestione
- Art. 42 Diritto di controllo da parte dell'amministrazione comunale
- Art. 43 Inadempienze e penalità

TITOLO X CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 44 Foro competente
- Art. 45 Risoluzione di diritto del contratto
- Art. 46 Ipotesi di risoluzione del contratto
- Art. 47 Recesso dal contratto da parte dell'I.C.
- Art. 48 Domicilio legale

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio dell'Asilo Nido comunale di Borgosesia situato in Via Fornace 14 - Borgosesia.

Il concessionario dovrà garantire il servizio di gestione complessiva dell'asilo nido, oltre all'assistenza educativa secondo il progetto educativo e pedagogico di cui al Titolo VIII del presente Capitolato, completato dalle proposte di gara.

Sono a carico del concessionario:

- ✓ la cura dell'igiene del minore mediante l'impiego di materiale idoneo per la prevenzione e di prodotti adeguati e specifici, che dovranno essere forniti dal concessionario;
- ✓ la pulizia dei locali, delle pertinenze, delle attrezzature e del materiale posto a disposizione, secondo modalità previste nell'art.19, tali da garantire la massima igiene e salubrità dell'ambiente frequentato dai bambini, dai genitori e dagli educatori;
- ✓ l'intero complesso concernente l'approvvigionamento delle derrate alimentari, la lavorazione, la preparazione e la somministrazione degli alimenti (pasto principale ovvero pasti adeguati all'età del bambino e spuntino del mattino e merenda del pomeriggio) secondo le norme e le indicazioni riportate nell'art. 18;
- ✓ l'acquisto del materiale didattico e ludico, secondo quanto indicato nel progetto offerto, il rinnovo dello stesso nel caso di deterioramento, nonché la fornitura del materiale di consumo per la normale attività dell'asilo;
- ✓ la copertura delle spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile e spese ordinarie e straordinarie delle attrezzature, comprese tutte le utenze;
- ✓ la gestione del servizio di lavanderia e stireria;
- ✓ la manutenzione dell'area verde esterna comprensiva di un numero sufficiente di tagli dell'erba, della sistemazione delle fioriere e delle potature degli alberi oltre alla pulizia delle parti esterne non coperte;
- ✓ le spese telefoniche e/o telematiche;
- ✓ le spese assicurative, inerenti sia il personale in servizio sia i bambini frequentanti l'asilo sia i danni eventualmente arrecati a terzi nell'espletamento del servizio;
- ✓ la gestione informatizzata dei dati relativi alla riscossione, a proprio rischio e spesa, delle rette mensili previste dal regolamento comunale dell'asilo nido;
- ✓ l'assistenza ai bambini portatori di handicap;
- ✓ ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non disponga espressamente a carico del Comune di Borgosesia.

Nella gestione del servizio rientrano anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione (con elaborazione del piano annuale), documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociosanitari ed educativi del territorio e la scuola d'infanzia.

La struttura, per scelta dell'ente, è attualmente autorizzata al funzionamento per nr. 40 bambini, di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. L'edificio ha comunque i requisiti strutturali per essere autorizzato al funzionamento per n. 59 bambini.

ART. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La concessione avrà durata presumibile dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2024.

Ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 si prevede l’opzione di proroga del contratto in aggiudicazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione concessionaria.

ART. 3 PREZZO A BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il prezzo unico relativo al costo mensile – bambino è quello di aggiudicazione della gara. Detto prezzo unico dovrà essere considerato remunerativo ed a totale corrispettivo di tutte le attività, operazioni e obbligazioni previste in Capitolato a carico della ditta concessionaria. Il prezzo posto a base d’asta per mese/bambino, IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 21 DPR 633/72, è stabilito in € 610,00.

Nella seguente tabella è indicato il dettaglio del calcolo dell’importo del contratto:

Base di gara	Numero di minori	Totale importo annuo presunto	Totale importo complessivo 5 anni presunto
€ 610,00	40 x 11 mesi	€ 268.400,00	€ 1.342.000,00

Il valore della concessione è stato determinato considerando inoltre che i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, previsti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero, in quanto viene affidata in capo al concessionario l’intera gestione del servizio. Eventuali interferenze che potrebbero verificarsi, legate a lavori di straordinaria manutenzione in capo all’amministrazione comunale, saranno gestite ogni qualvolta dovessero verificarsi con la redazione di un apposito documento di valutazione dei rischi da interferenze.

Il corrispettivo mensile dovuto al Concessionario sarà quello determinato dall’esito della gara, moltiplicato per il numero di bambini ammessi alla frequenza che non hanno rinunciato ufficialmente al servizio.

Il Comune riconoscerà inoltre al concessionario la somma di € 800 mensili per ciascun dipendente comunale in comando presso lo stesso nell’anno considerato, escluso il mese di agosto, a titolo di prezzo, per abbattere il maggior costo sopportato dal concessionario, stimato in € 8.800 annui.

Con il corrispettivo sopra indicato si considerano remunerati tutti i servizi compresi nel presente Capitolato.

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Tutte le disposizioni relative alla modalità di gara sono contenute nel disciplinare di gara. Il disciplinare di gara precisa i termini entro i quali dovranno pervenire i plichi, nonché il giorno fissato per l'apertura degli stessi. La gara, sarà esperita ai sensi dell'art. 60 (procedura aperta) del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 - valutata in base al merito tecnico del progetto e del prezzo, con verifica dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dichiarati, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e negli allegati - a Ditta specializzata nel settore. La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi della normativa vigente, per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prenderà in esame le varie componenti dell'offerta, osservando i seguenti criteri nell'attribuzione del punteggio:

- a) Qualità e capacità tecnico – qualitativa: punti 70
- b) Prezzo: punti 30

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel disciplinare di gara.

Gli operatori economici che non riporteranno nell'offerta tecnica una valutazione almeno pari a 50/70 punti non saranno ammessi alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È facoltà del Comune di Borgosesia di non pervenire alla stipula del contratto, anche a seguito di regolare aggiudicazione.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per il primo anno di validità del contratto, a seguito richiesta dell'aggiudicatario, da presentarsi improrogabilmente entro il mese di giugno, potranno essere soggetti ad adeguamento annuale, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (FOI) determinata dall'ISTAT, solamente a partire dal mese di settembre successivo, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 - SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e la subconcessione, secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016.

TITOLO II - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del Servizio dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all'art. 93

commi 2 e 3 pari al 10%, del corrispettivo globale del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario, verrà escussa dal Comune.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, al termine del contratto, sarà svincolata previa constatazione di completo adempimento del servizio. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'impresa affidataria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dell'affidamento e si dà avvio alla procedura di cui al comma 3 del D.Lgs 50/2016, qualora sia stata versata la cauzione provvisoria.

E' fatto salvo il diritto dell'amministrazione di rivalersi sull'aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Alle garanzie di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 per la garanzia provvisoria.

ART. 8 - ASSICURAZIONI

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento delle attività richieste dal presente Capitolato.

A tale scopo la ditta si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale rientra a tutti gli effetti nel novero di "terzi".

Tale polizza dovrà prevedere un massimale RCT / RCO non inferiore ad Euro 7.500.000,00 (sette milioni e cinquecento mila euro) per ogni sinistro e per anno assicurativo, come meglio di seguito dettagliato:

- Responsabilità Civile verso Terzi: € 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
€ 5.000.000,00 per persona e € 5.000.000,00 per danni a cose
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il contratto in esame dovrà necessariamente prevedere, tra le altre, le seguenti garanzie aggiuntive: danni alle cose in ambito lavori; danni da incendio; danni alle cose in consegna e custodia; danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività.

Oltre a ciò, dato il tipo di servizio oggetto della concessione, il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte dell'Impresa.

In particolare, la polizza dovrà prevedere la garanzia smercio, ovvero dovrà comprendere i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria, l'assicurazione dovrà naturalmente comprendere anche i danni dovuti a vizio di origine del prodotto.

Nella garanzia della polizza R.C.O. si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dall'affidataria nonché le nuove figure previste dalla legge 30/2003, così come i tirocinanti e volontari.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'affidataria e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

In ogni caso l'Impresa affidataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'Impresa.

Tutti gli obblighi dell'affidataria, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso.

In aggiunta alla polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'Impresa dovrà stipulare un'assicurazione Incendio – Rischio Locativo con somma assicurata pari a 3.000.000,00 €, che comprenda tutti i locali in uso per lo svolgimento del servizio.

Prima della stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare copia delle suddette polizze assicurative e dovrà poi dimostrare la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto.

Sarà obbligo della ditta concessionaria adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti al lavoro, dell'utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infortunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l'Amministrazione Comunale e il suo personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni.

ART. 9 - SPESE E TASSE

Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto, le tasse e i tributi comunali. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di gara sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva (art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25/01/2017), e comunque prima della stipulazione del contratto.

ART. 10 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

L'Impresa deve provvedere all'acquisizione di un'autorizzazione sanitaria per l'avvio dell'attività, dovrà essere osservato lo specifico procedimento previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 - Allegato Tabella A - Sezione I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI - N. 3.1 Altre attività di somministrazione - n. 73 --> "attività di somministrazione nelle scuole, ...omissis..." e di ogni altra licenza o autorizzazione richiesta dalle vigenti norme di legge e regolamentari per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

ART. 11 - INCOMBENZE RELATIVE ALL'UTENZA

Al Comune competono:

- ✓ la determinazione delle tariffe annuali del servizio per l'anno educativo settembre/luglio;
- ✓ gli interventi e costi di manutenzione straordinaria dei locali, la manutenzione straordinaria degli impianti e la manutenzione straordinaria dell'area verde esterna;

Al Concessionario competono inoltre:

- ✓ la raccolta delle domande di iscrizione
- ✓ l'elaborazione della graduatoria secondo il regolamento comunale;
- ✓ l'attribuzione delle fasce tariffarie;
- ✓ la trasmissione al Comune dell'elenco dei bambini ammessi;

TITOLO III - CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO

ART. 12 - CORRISPETTIVI E COMPENSI SPETTANTI ALLA DITTA

Il Concessionario incasserà:

Direttamente dalle famiglie:

- ✓ le rette mensili a carico di ogni utente, come da tariffa stabilita dal Comune di Borgosesia con proprio atto (servizio in orario 7.30 – 18.30), in via anticipata;
- ✓ le quote relative ai servizi aggiuntivi erogati;

Dal Comune di Borgosesia:

- ✓ la differenza tra il prezzo inserito in contratto, rivalutato su base ISTAT, e la tariffa applicata alla famiglia sulla base dell'indicatore ISEE, come da tariffa stabilita dal Comune di Borgosesia con proprio atto

Le rette praticate dal Concessionario agli utenti, saranno quelle stabilite dal Comune di Borgosesia. Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal concessionario. L'Amministrazione concedente ristorerà il concessionario, mensilmente e su presentazione di rendicontazione, relativamente ai minori introiti derivanti dalle condizioni tariffarie imposte dall'Amministrazione. Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato ai commi precedenti.

Il pagamento delle tariffe da parte dei genitori deve avvenire dietro rilascio da parte del concessionario di ricevuta.

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dal loro ricevimento, salvo eventuale richiesta di chiarimenti o di sospensione dal pagamento debitamente motivati. Dalla data di ricevimento di quest'ultima riprenderanno a decorrere i termini (30 giorni) per la relativa liquidazione.

ART. 13 - CONTENZIOSO CON L'UTENZA

Con l'atto di concessione del servizio, l'amministrazione concedente trasferisce al concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione delle somme dovute dagli utenti morosi.

L'Impresa concessionaria si sostituisce in tutto al Comune nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell'utenza.

Non potranno essere ammessi al servizio gli utenti ai quali al termine del precedente anno scolastico sia stato sospeso il servizio a causa di morosità, fino a quando tale morosità non sia stata completamente sanata, o non abbiano sottoscritto i genitori un piano di rientro.

La ditta concessionaria potrà adire a vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente contestato la situazione debitoria ai genitori del minore e, per conoscenza, al Comune.

Il Concessionario risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate derivanti dal servizio gestito per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla Legge o dai Regolamenti.

Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario, e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto, da parte del Comune di Borgosesia.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti all'Asilo Nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del regolamento Comunale e del Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

E' a carico del concessionario tutto quanto occorrente per l'ordinaria gestione del servizio, anche se non espressamente specificato.

Tutte le utenze sono a carico della ditta concessionaria: riscaldamento, gas, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti, telefoniche e telematiche.

ART. 14 - CONSEGNA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO

In seguito all'aggiudicazione definitiva, l'Impresa riceverà in consegna i locali destinati ad Asilo Nido Comunale (Via Fornace 14) nello stato di fatto in cui si trova per la gestione del servizio.

L'Amministrazione Comunale cederà in uso gratuito, alle condizioni del presente Capitolato, alla ditta concessionaria, i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento del servizio, in stato di efficienza e rispondenti alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti in materia di sicurezza ed igiene.

L'inventario e la descrizione analitica dello stato dei locali e delle relative attrezzature saranno effettuate con appositi verbali redatti a cura delle parti contraenti.

La consegna dei locali e dei beni predetti, nonché l'immissione nel possesso degli stessi avranno luogo, ad ogni effetto, contestualmente alla sottoscrizione di detti verbali.

Al termine del contratto i locali e le relative attrezzature dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni, fatta salva la normale usura del tempo. A fine concessione le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato. Eventuali mancanze dovranno essere reintegrate a cura del gestore entro 20 giorni dal riscontro; trascorso tale termine in caso di inadempienza da parte del gestore, l'Amministrazione Comunale provvederà al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione scritta al gestore ed addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 25% a titolo di penale.

ART. 15 - MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E IMPIANTI TECNOLOGICI

L'impresa concessionaria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnologici interni.

Qualora, durante il periodo di concessione, l'Impresa verificasse la necessità di interventi di manutenzione straordinaria alla struttura dell'Asilo Nido dovrà darne immediatamente comunicazione ai competenti Servizi Tecnici del Comune e per conoscenza ai servizi sociali comunali.

E' a carico della Ditta l'apposizione di adeguata cartellonistica che indichi le corrette procedure igieniche e di sicurezza da osservare nei locali dell'Asilo Nido.

Il Concessionario deve:

- ✓ effettuare le riparazioni e la manutenzione ordinaria, qualora necessaria (secondo la definizione di cui all'art. 1609 del Codice Civile), compresa la tinteggiatura dei locali;
- ✓ riparare i danni provocati da proprio personale su impianti, arredi e attrezzature;
- ✓ provvedervi con la massima sollecitudine, anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi;
- ✓ avvalersi, per l'esecuzione di eventuali lavori, di aziende in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici.

Il Concessionario dovrà tenere un registro sul quale saranno registrate tutti gli interventi di manutenzione effettuati.

Qualora il Concessionario non adempia agli interventi di propria competenza, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente, incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia, ed addebitando le spese sostenute al Concessionario, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

Dovranno essere forniti:

- ✓ il nominativo del terzo responsabile e del conduttore della caldaia e relativa copia del contratto;
- ✓ copia del contratto della manutenzione delle dotazioni estinguenti;
- ✓ copia della verifica semestrale delle luci di emergenza e della funzionalità degli impianti (elettrico, messa a terra, distribuzione gas, idraulico-sanitario, riscaldamento)

Deve essere prevista inoltre la manutenzione dell'area verde esterna comprensiva di un numero sufficiente di tagli dell'erba, della sistemazione delle fioriere e delle potature degli alberi.

ART 16 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE

E' compito del Concessionario mantenere gli arredi e le attrezzature costantemente in buono stato e assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio.

Nel caso in cui un'attrezzatura o un mobile o un arredo non fosse più riparabile, l'Impresa dovrà provvedere alla sua sostituzione, a suo totale carico e dovrà darne comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale, specificando l'oggetto sostituito, compresa marca e modello. L'Amministrazione comunale, se ritenesse la nuova attrezzatura non adeguata alle esigenze del servizio, dovrà darne comunicazione all'Impresa che dovrà tenere conto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale e uniformarsi ad esse.

Al termine del contratto le attrezzature sostituite e/o integrate rimarranno presso l'Asilo Nido di Borgosesia, a pieno titolo di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature della cucina, della zona lavanderia e dei magazzini si precisa che l'Impresa dovrà provvedere alla loro manutenzione, compresa l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio, entro 48 ore, da effettuarsi con ricambi originali avvalendosi di ditte specializzate individuate e comunicate all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

Se durante lo svolgimento del servizio si dovesse interrompere il funzionamento di un'attrezzatura per qualunque motivo, e non fosse possibile ripararla in tempi brevi, la ditta dovrà provvedere a sue spese alla sostituzione con altra idonea fino al ripristino dell'originale, entro 48 ore dal verificarsi del guasto.

Per ogni impianto e per ogni attrezzatura dovrà essere comunque assicurato con frequenza almeno semestrale un intervento di manutenzione da eseguirsi a cura di ditte specializzate e l'Impresa è obbligata a presentare all'Amministrazione comunale, con la stessa frequenza, una scheda degli interventi di manutenzione effettuati nel semestre.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi e di controllare che gli interventi di manutenzione eseguiti siano riportati su un apposito registro delle manutenzioni tenuto presso la struttura.

ART. 17 - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE:

Il Concessionario deve provvedere direttamente:

- ✓ al materiale per l'igiene personale dei bambini, ad eccezione dei pannolini;
- ✓ al materiale per il primo soccorso, adatto ai bambini;
- ✓ al materiale per lo svolgimento delle attività educative con i bambini (a titolo di esempio cancelleria, colori, fogli), in quantità sufficiente e a norma di legge, che dovrà essere rinnovato quando necessario, mantenuto in buono stato e pulito;
- ✓ alla sostituzione dei giochi e giocattoli utilizzati dai bambini;
- ✓ al reintegro della posateria, delle stoviglie e degli utensili da cucina;
- ✓ al materiale di consumo per le attività di segreteria, pubblicizzazione del servizio, materiale di consumo per fotocopiatore e stampanti e attività connesse.

L'Impresa, nell'operare le sostituzioni e/o integrazioni, dovrà tenere conto delle prescrizioni di legge vigenti in materia di disciplina igienico-sanitaria, in materia antinfortunistica e di

sicurezza. Alla scadenza del contratto, tutto quanto integrato e/o sostituito resterà di proprietà dell'Amministrazione comunale.

TITOLO V - ALTRI ONERI

ART. 18 - SERVIZIO DI REFEZIONE

Il servizio di refezione è assicurato dal concessionario, utilizzando la cucina interna all'asilo nido, con personale avente qualifica adeguata, sottoposto periodicamente ad aggiornamento professionale, nel rispetto delle procedure e di tutte le normative in materia sanitaria e alimentare, producendo, all'inizio del servizio, il manuale HACCP.

Il Concessionario dovrà gestire la refezione comprensiva di:

- 1) approvvigionamento;
- 2) preparazione;
- 3) somministrazione del pasto giornaliero ai bambini dell'Asilo Nido, in relazione al calendario di funzionamento, dello spuntino del mattino e della merenda del pomeriggio;
- 4) pulizia di cucina, locali annessi, refettori ed attrezzature.

Saranno serviti piatti cucinati sulla base di un menù predisposto dal gestore, in accordo con l'Amministrazione comunale e approvato dall'azienda sanitaria locale, secondo le procedure previste della normativa vigente.

Ogni modifica al menù, per cause di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi sociali del Comune, con le dovute motivazioni. I menù sono distinti in menù estivo e menù invernale.

Il Concessionario deve:

1. Rispettare le indicazioni dietetiche dell'ASL VC e le procedure definite per le "diete speciali" e le "diete etico-religiose", assicurando un'alimentazione diversificata e la gradibilità dei pasti, favorendo l'utilizzo di prodotti biologici e agroalimentari provenienti dal territorio.
2. Garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da impiegare, avvalendosi di fornitori in grado di dotarsi di idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Erogare i pasti in conformità al sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP. Il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE/UE n. 178/2002 e Regolamento UE 2017/625. Inoltre, l'aggiudicatario, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, deve presentare il piano di formazione per il personale sull'HACCP con relativo registro/attestazione di frequenza. Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali intossicazioni o altre infermità causate agli utenti del servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

4. L'aggiudicatario, durante l'erogazione dei servizi, si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. L'aggiudicatario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore.
6. Rispettare nell'approvvigionamento e nella fornitura dei prodotti alimentari i Criteri Ambientali Minimi.
7. Le procedure di acquisto degli alimenti devono garantire il rispetto del D.P.R. 7 aprile 1999 n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedono l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e che danno priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
8. Richiedere le autorizzazioni necessarie all'erogazione del servizio di refezione;
9. Sostituire ed integrare all'occorrenza le stoviglie, il pentolame, i piccoli elettrodomestici ed i casalinghi necessari per il buon funzionamento del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti, menu per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che l'aggiudicatario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

ART.19 - SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI

La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi.

Il Concessionario deve utilizzare prodotti detergenti a marchio Ecolabel e comunque utilizzare prodotti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici, nonché essere conformi al D. M. 24 maggio 2012, recante *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*, per la parte relativa alle caratteristiche dei prodotti.

Il Concessionario deve stoccare in sicurezza tutti i prodotti utilizzati.

La ditta concessionaria dovrà provvedere direttamente alla esecuzione della pulizia di strutture, vetrate, infissi nella parte interna ed esterna, mobili, arredi, apparecchiature.

La ditta concessionaria dovrà presentare ad inizio servizio un programma per lo svolgimento delle pulizie su base annua e le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati che preveda:

- ✓ le pulizie quotidiane e periodiche, indicando per ciascuna di queste modalità e procedure;
- ✓ la tipologia dei prodotti usati;

✓ le modalità d'uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione.

Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del personale.

Ad aggiudicazione avvenuta, il concessionario deve produrre le schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati, al fine di garantire l'idoneità dei prodotti al particolare impiego al quale devono essere destinati all'interno del Nido.

Sono a carico del concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito lavori presso la struttura o altro: queste possono essere svolte dal concessionario avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche da ditte esterne qualificate.

Dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal capitolato, e messo a disposizione degli organi addetti al controllo compresa l'amministrazione comunale.

ART 20 - SMALTIMENTO RIFIUTI

La gestione dei rifiuti deve essere adeguata alle indicazioni fornite dai competenti uffici comunali, secondo la raccolta differenziata attuata nel Comune di Borgosesia.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, solido e liquido, negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.); la sosta dei rifiuti contenuti negli appositi sacchi avverrà nell'idonea area preventivamente identificata.

Saranno a carico del concessionario, inoltre, i costi per la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dal Concessionario, oltre la tassa raccolta rifiuti.

ART 21 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

Devono essere messe in atto diverse procedure per la difesa dei locali e degli alimenti non solo dagli insetti e dai roditori ma anche dagli uccelli e dai mammiferi domestici che non devono in alcun modo essere introdotti nei locali.

L'Impresa deve effettuare, in tutti i locali, un intervento di pulizia, di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione generale prima dell'avvio delle attività e, successivamente, con la periodicità prevista dal proprio manuale di autocontrollo.

Gli interventi di disinfestazione e di derattizzazione devono essere svolti tramite l'ausilio di ditta qualificata che certifichi le procedure e le caratteristiche dei prodotti utilizzati; poiché i disinfestanti impiegati risultano tossici, la disinfestazione deve essere effettuata a servizio chiuso.

L'impresa avrà cura di conservare e mantenere aggiornata la documentazione fornita dalla Ditta incaricata.

ART. 22 - RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Entro il mese di settembre, al termine di ogni anno educativo, il Concessionario trasmetterà all'Amministrazione comunale una relazione sull'andamento gestionale del servizio contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale.

Il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale qualsiasi dato concernente il servizio se ulteriormente richiesto. Dovrà essere accessibile, giornalmente, il registro delle presenze dei bambini frequentanti.

TITOLO VI - NORME CONCERNENTI IL PERSONALE

ART. 23 - PERSONALE IN SERVIZIO

Il personale dipendente del Concessionario, pena la risoluzione immediata del contratto, dovrà essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme in materia, delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché possedere tutti i requisiti professionali e sanitari previsti dalle leggi vigenti e future.

Il Concessionario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro. È responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Comune.

In caso di inadempienza contributiva da parte del Concessionario, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la stazione concessionaria trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali e assicurativi.

Secondo quanto disposto dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la stazione concessionaria opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo del servizio, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione concessionaria del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di irregolarità contributive del committente, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare della fattura.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Concessionario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione concessionaria può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al concessionario in esecuzione del contratto, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Il Comune non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in causa di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguente a vertenze con il personale della ditta o per attività inerenti i servizi da esso svolti restando totalmente estraneo al rapporto d'impiego costituito tra la ditta e il personale dipendente e sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze della ditta nei confronti del personale stesso.

Nell'esecuzione del lavoro il Concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione della Legge 68/1999 "Diritto al lavoro dei disabili" e del D. Lgs.

81/2008, dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistica, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale da cui rende sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale.

Sarà obbligo della ditta concessionaria adottare nell'esecuzione della presente concessione tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti al lavoro, dell'utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infortunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l'Amministrazione Comunale e il suo personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni.

L'utilizzo di eventuali contratti a progetto o personale volontario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Borgosesia.

ART 24 - CONSISTENZA DELL'ORGANICO

L'Impresa concessionaria deve disporre d'idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti, in conformità con la vigente normativa regionale e nazionale in tema di autorizzazione al funzionamento.

Il personale deve effettuare le prestazioni di competenza con diligenza e riservatezza, mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti, agire con la massima professionalità, perizia, prudenza, e rispettare il segreto d'ufficio.

L'organico dovrà essere quello previsto in fase d'offerta per numero, mansioni, livello ed orario di lavoro, comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio. Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale.

Prima dell'inizio del servizio, il concessionario deve consegnare all'Amministrazione Comunale:

- ✓ l'elenco del personale educativo, ausiliario e di cucina, specificandone i dati anagrafici, la relativa qualifica professionale, la tipologia contrattuale applicata, la mansione svolta all'interno del servizio e il titolo di studio (che deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa regionale in materia);
- ✓ i curricula e le fotocopie dei diplomi posseduti dal personale educativo;
- ✓ il certificato penale del casellario giudiziario del personale impiegato ai sensi dell'art 25bis del DPR 313/2002, integrato dal D.Lgs. 39 del 4 marzo 2014, relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- ✓ gli attestati e/o le certificazioni di legge per il cuoco e il personale ausiliario che svolge e/o collabora all'attività di preparazione, confezionamento, porzionamento pasti;
- ✓ lo schema orario settimanale del personale impiegato nel servizio (educatori, ausiliari, cuoco);
- ✓ il nominativo del coordinatore ed altre eventuali figure con relative compresenze;
- ✓ il piano di lavoro annuale, comunicando altresì tempestivamente ogni eventuale variazione, sia provvisoria che definitiva, di quest'ultimo.

Ogni variazione rispetto all'elenco trasmesso, dovrà essere immediatamente comunicato per iscritto. La Ditta concessionaria è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non accettare o chiedere la sostituzione di personale non in possesso dei prescritti requisiti, indicandone i motivi al Concessionario, che ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione.

Il concessionario fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare durante le ore di servizio.

Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario dovrebbe essere previsto come soluzione applicabile in via del tutto eccezionale nel caso di assenze non programmate e deve essere limitato temporalmente, al fine di garantire la stabilità occupazionale

ART. 25 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE (ART. 50 D.LGS. n. 50/2016)

La concessionaria, ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria dovrà prioritariamente assorbire il personale impiegato nel servizio in forza alla gestione uscente, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Si precisa che il personale attuale in carico, suddiviso per qualifica e monte ore, per l'espletamento di gran parte dei servizi di cui al presente capitolato, è indicato nell'Allegato 3) Personale.

ART. 25 BIS – COMANDO DEL PERSONALE COMUNALE PRESSO IL CONCESSIONARIO

Il personale in forza al comune di Borgosesia al 1 settembre 2019 sarà posto in comando alla concessionaria.

Il Comune di Borgosesia, previa acquisizione del consenso dei dipendenti interessati, ne dispone il comando, nel numero massimo di 3 unità (tre), presso il concessionario, ex art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il costo relativo al personale comunale, in termini di stipendio e di ogni altro onere sostenuto secondo la normativa vigente e il CCNL Regioni Autonomie locali corrente nel periodo di riferimento, viene anticipato dal Comune che ne chiede il rimborso totale al concessionario, fatta salva la somma di € 800 mensili per ciascun dipendente in forza all'ente, sia lo stesso in servizio o assente per qualsiasi motivo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, malattia, infortunio, congedo parentale).

Il rimborso dovrà essere effettuato previa comunicazione dell'importo da parte del Comune di Borgosesia; gli oneri relativi al personale che non sono sostenuti con cadenza mensile verranno richiesti a rimborso nella mensilità successiva alla loro definizione.

La richiesta di rimborso sarà effettuata al netto dell'importo di € 800 riconosciuto per ciascun mese per ciascun dipendente in comando.

La richiesta di rimborso dovrà essere liquidata entro il mese successivo al periodo di riferimento degli stipendi.

ART. 26 - PERSONALE EDUCATIVO

Il Concessionario deve garantire tutto il personale educativo previsto dalla vigente normativa regionale. Il personale educativo addetto all'esecuzione del servizio di cui alla presente concessione, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere professionalmente qualificato, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per la prima infanzia.

Il Concessionario assicura la continuità del personale educativo, fatte salve le sostituzioni dovute per malattie e ferie e/o eventuali dimissioni, al fine di mantenere la qualità del servizio reso all'utenza e per assicurare figure stabili di riferimento per i bambini; in caso di sostituzione definitiva, deve garantire l'affiancamento del nuovo personale per almeno una settimana.

In caso di assenze del personale titolare deve comunque essere sempre garantito il rapporto numerico educatore/bambini.

Il personale educativo in particolare svolge le seguenti attività:

- ✓ elabora in gruppo, con la collaborazione del Coordinatore, il progetto educativo del Nido;
- ✓ elabora, adottando una metodologia di lavoro in équipe, il piano annuale di lavoro, e lo verifica in itinere individuando eventuali correttivi;
- ✓ predispone, insieme al Coordinatore, la formazione dei gruppi dei bambini;
- ✓ realizza le attività previste per l'attuazione del progetto educativo, curando a tal fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, nella prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all'età ed al percorso di crescita personale;
- ✓ cura l'alimentazione, l'igiene personale ed il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla sua sicurezza;
- ✓ propone le attrezzature ed il materiale didattico necessario;
- ✓ stabilisce corretti rapporti con le famiglie utenti anche prima dell'ambientamento;
- ✓ garantisce e sostiene il rapporto genitore-educatore-bambino, attraverso scambi di informazioni sull'esperienza del figlio e ne valorizza i momenti di vita quotidiana con colloqui individuali ed incontri di sezione;
- ✓ partecipa ai corsi di aggiornamento allo scopo di approfondire la propria professionalità;
- ✓ documenta le attività svolte fornendone copia all'Amministrazione Comunale.

Ogni educatore deve avere a disposizione un monte ore mensile per le attività non frontali con i bambini.

Il Concessionario deve prevedere corsi di formazione per il personale educatore con cadenza annuale e dovrà inviare all'Ufficio scuola resoconto annuale dei corsi, con argomento, monte ore ed elenco dei partecipanti.

ART.27 - ALTRO PERSONALE

Personale addetto ai servizi (ausiliario e cuoco)

Il Concessionario deve garantire tutto il personale previsto dalla vigente normativa.

Il personale ausiliario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

Il cuoco deve essere in possesso dello specifico titolo professionale e delle abilitazioni necessarie nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene alimentare: è responsabile degli ambienti dedicati alla conservazione degli alimenti e al trattamento degli stessi per la preparazione dei pasti da servire.

Ogni operatore deve avere a disposizione un monte ore annuo per aggiornamento e riunioni.

Coordinamento psicopedagogico del servizio:

Deve essere prevista una figura di Coordinatore Responsabile del Nido, con titolo di studio adeguato alla funzione così come definito dalla normativa regionale. Il Coordinatore svolge, in generale, compiti di coordinamento, formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale educativo e ausiliario e delle famiglie degli utenti.

Inoltre il coordinatore:

- ✓ collabora nel Gruppo di lavoro con il personale educativo per la formulazione e la realizzazione del progetto educativo, programmando e documentando le attività e le modalità di funzionamento del servizio;
- ✓ gestisce il personale operante nel Nido, relativamente agli aspetti organizzativi (ferie, turni, orari) e gestionali (controllo elenco presenze del personale e dei bambini, controllo delle risorse materiali ed economiche in dotazione, etc.);
- ✓ mantiene i rapporti con gli Uffici comunali, ed in particolare si relaziona con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, relativamente all'attività svolta e sul funzionamento del Nido;
- ✓ è referente dei genitori per iscrizioni, dimissioni, informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il funzionamento generale del servizio;
- ✓ è responsabile, insieme agli operatori, dell'utilizzo e del buon mantenimento dei materiali e delle attrezzature in dotazione al servizio;
- ✓ è referente nei rapporti con l'Ufficio Igiene e Vigilanza dell'ASL per quanto riguarda gli aspetti dell'ambito igienico-sanitari del servizio;
- ✓ organizza e cura la formazione e l'aggiornamento del personale;
- ✓ verifica la qualità del servizio erogato attraverso strumenti di autovalutazione;
- ✓ collabora con gli organismi di partecipazione previsti dal Regolamento comunale per il funzionamento del servizio;
- ✓ partecipa alle riunioni del Comitato di gestione, dell'Assemblea dei genitori e, se del caso, agli incontri di sezione

Il nominativo con i riferimenti per il contatto (telefono e mail) ed il curriculum del Coordinatore deve essere trasmesso all'Ufficio Servizi sociali del Comune ad inizio concessione.

Il Concessionario deve comunicare ad inizio servizio il nominativo ed i contatti di un referente amministrativo.

Il concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali.

Art. 28 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.. Il Concessionario è tenuto a fornire al proprio personale tutte le informazioni ed i corsi di formazione, nonché relativo aggiornamento, previsti dalla normativa vigente.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii., al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Si ricorda inoltre l'obbligo in capo all'amministrazione comunale e all'impresa concessionaria di cui all'art 26, comma 2, di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione, e di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Inoltre, il Concessionario dovrà fornire all'amministrazione comunale la documentazione necessaria alla verifica della propria idoneità tecnico professionale, ex art 26, comma 1, D. Lgs. 81.

Il Concessionario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante l'attività lavorativa, con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del Medico competente, ove previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Concessionario è tenuto a presentare all'amministrazione comunale (oltre al nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione):

- il nominativo del Medico Competente;
- la dichiarazione di essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi;
- l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio (con idoneità tecnica, in numero non inferiore a 4 come da DM 16 Luglio 2014 e comunque in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore nel periodo della concessione) e per il primo soccorso, e l'indicazione del Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti all'emergenza antincendio e al primo soccorso dovranno essere in possesso dell'attestato di formazione secondo quanto prescritto rispettivamente dal D.M. del 10.03.98 e dal D.M. n.388/03;
- il piano di emergenza interno.

Si dovranno altresì rispettare tutte le norme previste dal D.M. del 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", il DM 16 luglio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido" e s.m.i. e dal D.M. n.388/03 in materia di Pronto Soccorso Aziendale.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del Concessionario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento di alcune attività, specificate o comunque necessarie all'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, il personale del Concessionario ne deve essere dotato in conformità con il D.Lgs. n. 81/2008.

Tutto il personale del Concessionario dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento riportante l'indicazione del Datore di lavoro, la fotografia e le generalità del lavoratore (art. 26, comma 8 D. Lgs. n. 81/2008).

TITOLO VII - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART. 29 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Sono demandate alla piena responsabilità del concessionario la piena efficienza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi e di quanto altro venga utilizzato rispetto alla sicurezza in generale ed alla prevenzione incendi.

Il concessionario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi che potrebbero occorrere agli utenti, agli operatori, ai visitatori in relazione all'espletamento del servizio.

La gestione dovrà essere assicurata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti il servizio, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti potranno emanare nelle materie indicate.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone od a cose in dipendenza dei servizi erogati nel corso della conduzione dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'operatore conduttore, il quale si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale e al personale in comando le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia.

ART. 30 - FINALITA' DEL SERVIZIO

L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie bambini dai 12 mesi al passaggio alla scuola materna, e che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Il servizio Asilo Nido persegue i seguenti obiettivi:

- ✓ sostenere le famiglie offrendo ai genitori un servizio educativo diurno che si occupi dei bambini, della loro custodia e della soddisfazione dei loro bisogni primari in assenza delle figure parentali;
- ✓ offrire ai bambini un luogo di crescita, cura e socializzazione orientato al loro benessere psico-fisico, all'autonomia, allo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, ponendo attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all'esplorazione, alla giusta comunicazione;
- ✓ sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- ✓ integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico, sociale, relazionale;

ART. 31 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Asilo Nido è aperto e operativo per 11 mesi l'anno. Il periodo di chiusura del Nido è indicato nel mese di agosto, il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con l'Amministrazione Comunale, coordinandolo con la chiusura delle scuole del territorio.

Il concessionario comunicherà ai genitori il calendario scolastico di ciascun anno nel mese di settembre.

Il servizio funziona di norma da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.30.

Il rapporto numerico minimo personale educativo/bambini e personale ausiliario/bambini deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale, anche qualora questa fosse modificata nel corso della concessione.

ART. 32 - MODALITÀ OPERATIVE

Per la gestione operativa il concessionario si impegna a collaborare con il Comune:

- 1) trasmettendo le necessarie comunicazioni alle famiglie;
- 2) applicando le direttive assunte dall'Amministrazione nei confronti degli utenti.

Il concessionario si impegna a regolare la propria attività e a gestire i rapporti con l'utenza anche sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento di funzionamento dell'Asilo Nido Comunale che fa parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

ART. 33 - CARTA DEI SERVIZI - COMITATO DI GESTIONE

Il Concessionario entro sei mesi dall'avvio dovrà provvedere:

- a) alla predisposizione della "Carta dei Servizi", in attuazione dei principi di trasparenza e coinvolgimento delle famiglie, dopo l'approvazione dell'Ufficio Istruzione del Comune;
- b) all'Istituzione di apposito Comitato di Gestione formata da una rappresentanza di tutti gli interlocutori: Famiglie, Amministrazione e Concessionario.

ART. 34 - ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione dei bambini saranno effettuate presso il Concessionario. Le ammissioni degli utenti saranno effettuate sulla base di graduatorie predisposte dal Concessionario sulla base del regolamento dell'asilo nido.

ART. 35 - SERVIZI AGGIUNTIVI

E' facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi, compatibili con l'attività oggetto della concessione, anche eventualmente ampliando il numero di bambini coinvolti, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa vigente.

I servizi, nella fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere:

- ✓ nido estivo/estate bimbi da attuarsi durante il mese di agosto
- ✓ nido il sabato e/o nelle ore serali con possibilità di cena
- ✓ baby parking

I servizi aggiuntivi potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e presa d'atto da parte dell'amministrazione comunale.

La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi (non soggetti a riduzione in relazione all'I.S.E.E.), a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal concessionario; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere concordate con l'amministrazione comunale e trasmesse per la presa d'atto. Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dal concessionario. Per lo svolgimento delle attività il gestore potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità. Eventuali esigenze particolari di arredo e materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del gestore.

Sono a carico dell'Impresa concessionaria le spese per il trasporto dei bambini, con idoneo mezzo, per le uscite previste dal progetto educativo.

ART. 36 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Asilo Nido è un servizio pubblico, per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Borgosesia.

Per i casi di sospensione o interruzione di tale servizio l'affidatario dello stesso sarà responsabile in base all'art. 331 del codice penale.

L'impresa che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge.

TITOLO VIII - LINEE E INDIRIZZI A CARATTERE PEDAGOGICO/EDUCATIVO

ART. 37 - PROGETTO EDUCATIVO

Il funzionamento dell'Asilo Nido sarà definito dal progetto educativo, integrato dalla programmazione annuale. Entro il 31 luglio di ogni anno il concessionario predispone la programmazione annuale e la trasmette all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al gestore eventuali modifiche.

Il responsabile educativo, con la collaborazione del personale, presenta il progetto educativo e la programmazione annuale ai genitori dei frequentanti il nido, in specifiche riunioni da tenersi con l'avvio dell'anno educativo.

La corrispondenza tra le attività previste nella programmazione o stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite un report con cadenza quadrimestrale, a febbraio e a giugno, da trasmettere all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Nell'ultimo periodo di permanenza al nido il progetto educativo dovrà favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

ART. 38 - ORIENTAMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO

Il concessionario predisporrà il progetto pedagogico del servizio attenendosi ai seguenti elementi guida:

- ✓ il servizio sarà caratterizzato da una specifica valenza pedagogico-educativa;
- ✓ il progetto conterrà riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo-didattiche fra loro coerenti, aggiornate alla più recente letteratura scientifica e alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale;

- ✓ la struttura organizzativa e modalità di funzionamento del servizio (particolare attenzione alla dotazione organica e sua qualificazione, fasce orarie di compresenza del personale, presenza di eventuali figure professionali aggiuntive);
- ✓ la predisposizione di specifici programmi educativi anche individualizzati per particolari situazioni, nonché per favorire il passaggio alla scuola dell'infanzia, in collaborazione ed a seguito di incontri tra educatori del nido e insegnanti di tale ordine scolastico;
- ✓ progettazione e organizzazione educativa del servizio, con particolare riferimento a:
 - criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo attraverso la cura e l'intreccio tra spazi, tempi, relazioni, proposte educative;
 - criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e rapporto con il territorio;
 - criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro (particolare attenzione all'osservazione, alla documentazione del lavoro svolto, alla formazione e aggiornamento del personale, alla continuità educativa, al coordinamento pedagogico);
 - valutazione (strumenti di autovalutazione, modalità di utilizzo, tempi e verifiche).
 - proposte di servizi aggiuntivi qualificanti la gestione.

ART. 39 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Il coinvolgimento delle famiglie alla vita del Nido è un presupposto indispensabile per la riuscita di un reale percorso educativo. Pertanto, è fondamentale creare occasioni di condivisione, di confronto, di interesse alla vita del bambino al Nido.

Il Concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità previste dal Regolamento comunale ed esplicitate nel progetto pedagogico. E' cura Concessionario del proporre forme innovative per favorire il coinvolgimento delle famiglie ed organizzare, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, momenti di formazione e di sostegno alla genitorialità.

ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, il Concessionario tratterà i dati personali ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 679/2016, del decreto legislativo 101/2018 e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, sottoscrivendo all'uopo apposito disciplinare con il Comune di Borgosesia.

TITOLO IX - CONTROLLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

ART. 41 – VERIFICA QUALITA' DI GESTIONE

L'Amministrazione comunale intende monitorare la conduzione per verificare i risultati conseguiti, tenuto conto della delicatezza dei compiti assegnati.

A questo proposito si individueranno specifici indicatori, inerenti il livello di raggiungimento degli obiettivi collettivi e individuali stabiliti in sede di programmazione delle attività del servizio, capaci di rappresentare qualità ed efficacia dell'azione proposta.

Oltre agli obiettivi legati alla natura pedagogica del servizio si rileveranno elementi riguardanti:

- ✓ la continuità del servizio (sostituzioni assenze, garanzia delle figure di riferimento nella continuità educativa)
- ✓ il rispetto degli orari di servizio concordati
- ✓ il servizio di refezione
- ✓ la pulizia e cura e riordino del materiale e dei locali dati in dotazione
- ✓ l'adeguatezza del materiale didattico e di consumo utilizzato
- ✓ il numero degli utenti e le ore totali di fruizione del servizio

Il Concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione.

ART. 42 - DIRITTO DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l'andamento del servizio.

Le modalità di controllo si esplicano anche a mezzo di sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza del servizio alle norme del capitolato e di di verifica del rispetto delle norme amministrative (assicurazioni, oneri contributivi, dichiarazioni e certificazioni richieste dal presente capitolato).

ART. 43 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'inosservanza degli obblighi contrattuali viene contestata dagli uffici e notificata al Concessionario, con lettera indicante i rilievi accertati.

Il Concessionario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data di notifica, mentre trascorsi inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo. In ogni caso, previo esame delle deduzioni del Concessionario, si deciderà insindacabilmente sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare.

L'Amministrazione comunale detrarrà dal compenso spettante le penali a carico del concessionario.

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione comunale si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

- ✓ per sostituzione di personale educativo effettuato per esigenze organizzative del Concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (anche via e-mail) al Comune: la sanzione prevista è di Euro 1.000,00 per ogni operatore;
- ✓ per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 1.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- ✓ per negligenza constatata del Concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nel servizio, e salvo

che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 5.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;

- ✓ per il non rispetto del menù da Euro 100,00 ad Euro 500,00;
- ✓ per mancato rispetto delle disposizioni del presente Capitolato e/o per mancato rispetto di norme igienico-sanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti il servizio: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell'Amministrazione Contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti, al decoro ed all'immagine dell'Amministrazione Contraente, commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'Impresa Concessionaria dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero molteplici gravi recidive, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione all'Impresa concessionaria con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi incluso il maggior danno.

TITOLO X - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 44 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'applicazione del contratto e che non dovessero essere risolte tra le parti, è competente il Foro di Vercelli.

ART. 45 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Quando nel corso del contratto il R.U.P. accertasse che l'esecuzione del servizio non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine entro il quale il Concessionario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario.

ART. 46 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso d'inadempienze gravi, ovvero ripetute, il RUP avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Impresa Concessionaria, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione del servizio a terzi in danno del Concessionario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi d'inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- ✓ Apertura di una procedura fallimentare del Concessionario;
- ✓ Messa in liquidazione o cessione del contratto;

- ✓ Impiego di personale non dipendente del Concessionario;
- ✓ Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ✓ Inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro produzione pasti affidato al Concessionario;
- ✓ Utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
- ✓ Casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia del Concessionario;
- ✓ Interruzione non motivata del servizio;
- ✓ Assenza non giustificata superiore a tre giorni dell'incaricato addetto ai rapporti con il R.U.P.;
- ✓ Subconcessione del servizio, tranne che per i servizi accessori indicati nel presente capitolato;
- ✓ Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ✓ Inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n. 5 penalità nel corso del medesimo anno che il RUP giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- ✓ Destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato;
- ✓ Reiterato mancato impiego del numero d'unità lavorative giornaliere dichiarate in sede d'offerta;
- ✓ Reiterato mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede d'offerta;
- ✓ Reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti al piano d'autocontrollo, ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;
- ✓ Reiterata mancata esibizione del foglio presenze giornaliero ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;
- ✓ Difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede d'offerta;
- ✓ Mancata fornitura o installazione delle attrezzature e arredi offerti in sede di gara.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il RUP non compenserà le prestazioni non eseguite, o non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

ART. 47 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora l'Impresa Concessionaria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il RUP si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 48 - DOMICILIO LEGALE

Il Concessionario, come dichiarato in sede di offerta, deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il suo domicilio legale presso la sede dichiarata.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC.

Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato del Concessionario dal Responsabile comunale preposto, si considererà fatta personalmente al titolare della concessione.

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

Allegato 1 Regolamento asilo nido

Allegato 2 Planimetria asilo nido

Allegato 3 Attestazione personale operante ditte esterne

Allegato 4 Elenco del personale dipendente comunale nido

Allegato 5 Piano economico finanziario